



COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
COMITATO PER I GEMELLAGGI**

## Art.1 - PRINCIPI GENERALI

Il funzionamento del Comitato per i Gemellaggi del Comune di San Pietro in Cariano è disciplinato dal presente regolamento.

Esso è un organismo che si conforma a principi di rappresentanza e rappresentatività sanciti dall'art. 25 del vigente Statuto Comunale.

## Art.2 - FINALITA' DEL COMITATO

Il Comitato per i Gemellaggi esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera uno stretto rapporto con le realtà, le politiche e le culture degli enti locali europei. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

L'attività del Comitato si conforma totalmente ad uno strumento utilissimo di sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeista e di cooperazione tra Enti Locali di Paesi diversi: il Gemellaggio. Tale strumento:

- ✓ è un'azione complessa, ricca di prospettive;
- ✓ è principalmente uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni diverse dell'Europa;
- ✓ crea autentici legami di amicizia fra Enti Locali.

## Art.3 - FUNZIONI DEL COMITATO

Le funzioni del Comitato sono:

- a) *curare gli scambi interculturali e le esperienze amministrative tra gli Enti Locali con cui attualmente il Comune di San Pietro in Cariano è gemellato e precisamente:*
  - ✓ *Ingelheim (Germania);*
  - ✓ *Ludlow (Gran Bretagna);*
  - ✓ *Stans (Austria);<sup>1</sup>*
- b) organizzare iniziative, incontri ecc., valorizzando anche il ruolo delle famiglie tramite l'ospitalità ai cittadini dei Comuni gemellati;
- c) valutare e proporre al Consiglio Comunale ulteriori gemellaggi del Comune di San Pietro in Cariano con altri Enti Locali europei;

## Art.4 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL COMITATO

a) Il Comitato è composto:

- 1) dal Sindaco o Assessore delegato;
- 2) da 24 membri designati dal Consiglio Comunale nella seguente proporzione:
  - n° 16 componenti proposti dalla maggioranza;

---

<sup>1</sup>Capoverso così sostituito con Delibera Consiliare n° 70 del 28/11/2001

n° 8 componenti proposti dalla minoranza.

b) Il Comitato viene nominato entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale ed i curriculum dei componenti proposti, debitamente sottoscritti dai medesimi, dovranno essere depositati presso il Settore Segreteria del Comune entro e non oltre 10 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

*La carica di membro del Comitato per i Gemellaggi è incompatibile con la carica di consigliere comunale, fatta eccezione per il Sindaco o l'Assessore delegato.<sup>2</sup>*

Dopo la nomina dei membri da parte del Consiglio Comunale, il Comitato è formalmente insediato con decreto di nomina del Sindaco.

c) I membri del Comitato restano in carica quanto il Consiglio Comunale.

#### **Art.5 - PRESIDENZA DEL COMITATO**

Il Comitato nella sua prima riunione, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice-Presidente.

#### **Art.6 - COMPITI DEL PRESIDENTE**

Spetta al Presidente:

- a) convocare il Comitato;
- b) presiedere le riunioni del Comitato;
- c) proporre l'o.d.g. del Comitato;
- d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dal Comitato;
- e) proporre alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività del Comitato, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- f) nominare un segretario/a che redige i verbali delle riunioni.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art.7 - PROGRAMMI DI ATTIVITA'**

Il programma, con acclusa relazione, determina gli obiettivi, le priorità e i mezzi per la sua attuazione.

Il Comitato presenta all'Amministrazione, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, il proprio programma annuale delle proprie attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, da inserire nel bilancio previsionale e programmatico.

Il Comitato, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Sindaco una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. Tale relazione dovrà

---

<sup>2</sup> Capoverso stralciato con Delibera Consiliare n°70 del 28/11/2001

allegare anche il bilancio consuntivo, *che sarà inviato per conoscenza anche ai capigruppo consiliari.*<sup>3</sup>

#### **Art.8 - CONVOCAZIONE**

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato almeno 4 volte l'anno ed ogni volta che lo richieda 1/3 dei componenti.

La convocazione, effettuata dal Presidente, deve essere in forma scritta ed inoltrata ai componenti almeno cinque giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Ne casi d'urgenza il comitato deve essere convocato a mezzo telefono o fax almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato.

#### **Art.9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute del Comitato per i Gemellaggi sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.

#### **Art.10 - VERBALIZZAZIONE**

Della riunione del Comitato per i Gemellaggi viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva.

Copia del verbale deve essere depositata agli atti, presso il Settore Segreteria del Comune per la consultazione, da parte dei componenti.

#### **Art.11 - VOTAZIONI**

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

#### **Art.12 - DIMISSIONI, DECADENZA, CESSAZIONE.**

---

<sup>3</sup> Frase aggiunta con Deliberazione Consiliare n°70 del 28/11/2001

Ciascun componente del Comitato per i Gemellaggi cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- ✓ dimissioni;
- ✓ decadenza;
- ✓ cessazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla data di inoltro.

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi suindicati il Comitato inoltrerà la deliberazione al Sindaco per il successivo espletamento delle modalità di surroga nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

La cessazione si verifica al momento dello scioglimento del Consiglio Comunale.

### **Art.13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

In sede di prima applicazione del presente regolamento e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, si provvederà ad adeguare l'attuale composizione numerica del Comitato per i Gemellaggi con le nuove disposizioni regolamentari. Tale adeguamento non comporterà pertanto la cessazione dalla carica degli attuali componenti.